



Gruppo Assicurativo Arca

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

del contratto di assicurazione sulla vita unit linked

## “Protezione 80”

CODICE PRODOTTO: 330



ARCA VITA S.P.A. - CAPITALE SOCIALE € 64.440.000,00 DI CUI VERSATI € 54.450.000,00 - SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONA -  
TEL. 045 8182111 - FAX 045 8102034 IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON D.M. N. 18331 DEL 09/11/1989 G.U. 28/11/1989 - ISCRITTA  
ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE AL N. 1.00082 P. IVA - CODICE FISCALE - ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI VERONA N. 01947090237 - [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)



# **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

## **del contratto di assicurazione sulla vita unit linked**

### **“Protezione 80”**

#### **Art. 1 – Natura del contratto, fonti regolatrici del rapporto assicurativo e definizioni.**

- 1.1. “Protezione 80” è un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera dell'assicurato di tipo unit linked, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote del fondo “ALIAS INVESTMENT – PROTEZIONE 80”. Il contratto è a premio unico con facoltà dell'investitore-contraente di procedere al pagamento di premi aggiuntivi.
- 1.2. Il contratto è disciplinato unicamente dalle condizioni di assicurazione, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici, nonché dalla legge applicabile per quanto non diversamente previsto dai menzionati documenti.
- 1.3. Nell'ambito del contratto e delle comunicazioni relative al rapporto assicurativo, le espressioni linguistiche che compaiono nel glossario riportato all'Appendice A del Prospetto d'offerta sono impiegate nell'accezione risultante dalla definizione precisata nel glossario stesso.

#### **Art. 2 – Oggetto. Limiti di età.**

- 2.1. Con il contratto Arca Vita S.p.A. si obbliga nei confronti dell'investitore-contraente, a fronte del pagamento del premio iniziale e degli eventuali premi aggiuntivi, ad eseguire a favore suo o degli eventuali beneficiari, al ricorrere dei presupposti di esigibilità previsti dal contratto, la prestazione assicurata in caso di morte dell'assicurato. Non costituisce evento assicurato né dà diritto ad alcuna prestazione la sopravvivenza dell'assicurato ad una particolare data.
- 2.2. L'assicurazione è conclusa sulla vita dell'assicurato che coincide con l'investitore-contraente, salvo che nella proposta sia indicata come assicurato una persona diversa dall'investitore-contraente.
- 2.3. L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato, né carenza in funzione del momento e delle cause del decesso.
- 2.4. L'assicurazione è prestata unicamente con riguardo ad assicurati la cui età assicurativa sia compresa tra 18 e 90 anni alla data di decorrenza del contratto indicata nella proposta accettata dalla Compagnia e per una durata pari alla vita intera dell'assicurato dalla detta data di decorrenza.

#### **Art. 3 – Conclusione del contratto.**

- 3.1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'investitore-contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte della Compagnia la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dall'investitore-contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione da parte della Compagnia giunga all'indirizzo dell'investitore-contraente indicato nella proposta.
- 3.2. In ogni caso il contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in proposta, alla duplice condizione che, entro tale data, Arca Vita non abbia spedito comunicazione scritta all'investitore-contraente di rifiuto della proposta e sia stato effettuato il pagamento del premio iniziale.

#### **Art. 4 – Diritto di ripensamento – decadenza – momento in cui l'investitore-contraente è informato che il contratto è concluso.**

- 4.1. L'investitore-contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, con dichiarazione di revoca che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente) a cui la dichiarazione di revoca si riferisca.
- 4.2. Nell'eventualità che la dichiarazione di revoca della proposta sia tempestivamente ricevuta dalla Compagnia, impedendo la conclusione del contratto, entro trenta giorni dal ricevimento

della dichiarazione di revoca quest'ultima è tenuta a restituire all'investitore-contraente la somma eventualmente corrispostale a titolo di premio iniziale in anticipo rispetto alla conclusione del contratto, diminuita delle spese di emissione pari ad € 25,00. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5.

- 4.3.** L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, con dichiarazione di recesso che deve essere in forma scritta e spedita alla Compagnia presso la sua sede legale con lettera raccomandata contenente gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui si riferisca (numero della polizza o numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente).
- 4.4.** Nell'eventualità che il diritto di recesso di cui sopra sia tempestivamente esercitato, la Compagnia, entro il termine a suo favore di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 4.3, è tenuta a restituire all'investitore-contraente una somma pari al valore complessivo delle quote attribuite al contratto, determinato alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso, maggiorata di tutti i costi applicati al premio e diminuita delle spese di emissione pari ad € 25,00. La restituzione avverrà con le modalità di cui al successivo comma 4.5. L'efficace esercizio del diritto di recesso comporta lo scioglimento del contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, liberando le parti dalle obbligazioni derivanti dal contratto, salvo il diritto dell'investitore-contraente alla restituzione di cui al presente comma.
- 4.5.** Nei casi di cui ai precedenti commi, 4.2 e 4.4, la restituzione avverrà mediante bonifico a rischio dell'avente diritto sul conto corrente bancario indicato nella proposta e s'intenderà effettuata nel momento in cui la Compagnia impartisca l'ordine di bonifico. In caso di impossibilità ad effettuarla con l'anzidetta modalità, la restituzione avverrà mediante consegna all'investitore-contraente di un assegno circolare emesso per un importo equivalente alla somma da restituire, previa compilazione di apposito modulo.

#### **Art. 5 – Durata, decorrenza e cessazione dell'assicurazione.**

- 5.1.** La durata dell'assicurazione coincide con la vita intera dell'Assicurato ed è compresa tra la decorrenza e il decesso dell'assicurato, fatti salvi i limiti di cui al comma 2.4.
- 5.2.** La decorrenza dell'assicurazione corrisponde alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata dalla Compagnia alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia: in difetto di quest'ultima condizione, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia. Qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, del giorno in cui l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale alla Compagnia.
- 5.3.** La cessazione dell'assicurazione si verifica con il primo dei seguenti accadimenti: ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso dell'investitore-contraente nell'esercizio del diritto di ripensamento; premorienza dell'assicurato; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto che non sia parziale; ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di recesso dell'investitore-contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia; ogni altra causa idonea a provocare lo scioglimento del contratto.

#### **Art. 6 – Dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'assicurato.**

- 6.1.** Le dichiarazioni dell'investitore-contraente e dell'assicurato devono essere esatte e complete.

#### **Art. 7 – Composizione e pagamento del premio.**

- 7.1.** L'investitore-contraente è tenuto al pagamento alla Compagnia del premio iniziale indicato nella proposta, accettata dalla Compagnia, in misura non inferiore ad € 5.000,00. Il premio iniziale deve essere corrisposto alla Compagnia non oltre il momento della conclusione del contratto in un'unica soluzione mediante addebito automatico sul conto corrente bancario dell'investitore-contraente in conformità della proposta.

- 7.2. L'investitore-contraente nel corso della durata dell'assicurazione può corrispondere, in aggiunta al premio iniziale, uno o più premi aggiuntivi, ciascuno di importo non inferiore ad € 2.500,00. I premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti con le medesime modalità di cui al precedente comma 7.1 oppure, in caso di estinzione del conto corrente bancario dell'investitore-contraente, mediante bonifico sul conto corrente di Arca Vita S.p.A, n. 878572 acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11 (IBAN: IT 42 P 05387 11700 000000878572). E' fatto salvo il successivo comma 7.3.
- 7.3. La Compagnia potrà modificare il conto corrente di cui sopra, comunicando per iscritto all'investitore-contraente la variazione, la quale avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'investitore-contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione stessa.
- 7.4. I pagamenti dell'investitore-contraente alla Compagnia mediante addebito automatico e/o bonifico sono effettuati a rischio dell'investitore-contraente. Soltanto ai fini della formazione del contratto e dell'adempimento dell'obbligo di pagamento del premio iniziale non oltre il momento della conclusione del contratto, il premio iniziale si considera pagato alla data dell'ordine di bonifico dell'investitore-contraente o dell'eventuale valuta fissa a favore della Compagnia non anteriore alla data del predetto ordine. Ad ogni altro fine, anche della decorrenza dell'assicurazione e della sua eventuale sospensione successivamente alla conclusione del contratto, il premio iniziale ed i premi aggiuntivi si intendono pagati alla Compagnia nel momento in cui quest'ultima abbia la materiale disponibilità delle corrispondenti somme.
- 7.5. Ai fini della determinazione del capitale iniziale e dei capitali aggiuntivi, il premio iniziale e ciascuno dei premi aggiuntivi sono rispettivamente diminuiti di un caricamento di importo pari all'1 (uno) per cento di quello del premio netto sia esso iniziale o aggiuntivo.
- 7.6. Ai fini della determinazione del capitale iniziale, il premio iniziale, al netto del caricamento, è altresì diminuito delle spese di emissione, pari ad € 25,00.
- 7.7. Ai fini della determinazione degli eventuali capitali aggiuntivi, ciascun premio aggiuntivo, al netto del caricamento, è altresì diminuito di un diritto fisso pari a € 12,50.

#### **Art. 8 - Commissioni di gestione.**

- 8.1. Arca Vita S.p.A. ha diritto ad un corrispettivo commissionale pari all'1,40% su base annua del numero totale delle quote attribuite al contratto al fine della determinazione delle prestazioni dovute da Arca Vita S.p.A. in esecuzione del contratto, con conseguente riduzione del numero delle dette quote. Tale commissione viene acquisita dalla Compagnia prelevandola settimanalmente, in via posticipata ad ogni data di valorizzazione, nell'indicata misura percentuale applicata al numero di quote attribuite al contratto alla data di valorizzazione di riferimento; e costituisce remunerazione dell'attività di asset allocation della componente azionaria del fondo (nel rispetto dei limiti d'investimento stabiliti nel regolamento) prestata da Arca Vita S.p.A. in esecuzione dell'apposito contratto di cui tale attività forma oggetto concluso con "Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.", ossia con il gestore del fondo "ALIAS INVESTMENT – PROTEZIONE 80".

#### **Art. 9 - Attribuzione del numero di quote.**

- 9.1. Al contratto è tempo per tempo attribuito un numero di quote del fondo pari al numero delle quote del fondo corrispondenti al capitale iniziale, aumentato del numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascuno degli eventuali capitali aggiuntivi e diminuito del numero delle quote corrispondenti ad ognuno degli eventuali valori di riscatto parziale del cui pagamento sia fatta richiesta ai sensi del successivo comma 12.3. Il numero delle quote del fondo corrispondenti al capitale iniziale è pari all'importo di quest'ultimo diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale iniziale, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale iniziale. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun capitale aggiuntivo è pari all'importo di quest'ultimo diviso per il valore unitario della quota del fondo alla data di versamento del capitale aggiuntivo, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di versamento del capitale aggiuntivo. Il numero delle quote del fondo corrispondenti a ciascun valore di riscatto parziale è pari all'importo di quest'ultimo diviso per

il valore unitario della quota del fondo alla data di ricevimento della dichiarazione di riscatto parziale di cui al comma 12.3, se essa coincida con una data di valorizzazione, oppure alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella del detto ricevimento.

- 9.2.** Il valore della quota del fondo viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all'indirizzo [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it). Arca Vita S.p.A. si riserva di mutare il quotidiano di pubblicazione del valore della quota del fondo dandone comunicazione all'investitore-contraente.

#### **Art. 10 - Sospensione e differimento delle operazioni di acquisto e vendita di quote.**

- 10.1.** In caso di eccezionali eventi di turbativa dei mercati, Arca Vita S.p.A. potrà differire l'acquisto di quote o l'effettuazione di operazioni di disinvestimento a seguito di recesso, riscatto e sinistro e, correlativamente, potrà differire la data di valorizzazione ai fini delle determinazioni di cui al precedente comma 9.1.
- 10.2.** Per eccezionali eventi di turbativa dei mercati si intendono sospensioni o restrizioni di mercati, interruzione delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare i fondi al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti.

#### **Art. 11 - Prestazione assicurata.**

- 11.1.** In caso di morte dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà all'investitore-contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al numero delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della relativa documentazione, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali variabili in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato al momento del decesso, in anni	Prestazione assicurata in percentuale del valore del contratto
Da 18 a 65	1,0%
Da 66 a 75	0,5%
Oltre 75	0,1%

#### **Art. 12 – Riscatto.**

- 12.1.** Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, l'investitore-contraente può esercitare il diritto di riscatto, con apposita dichiarazione che deve essere in forma scritta e contenere gli elementi idonei ad identificare il contratto a cui la dichiarazione di riscatto si riferisca (numero della proposta o numero della polizza; dati anagrafici dell'investitore-contraente). La richiesta di riscatto deve essere presentata al proprio intermediario.
- 12.2.** In caso di efficace esercizio del diritto di riscatto ai sensi del comma 12.1, fatto salvo quanto previsto dal comma 12.3, la Compagnia corrisponderà una somma pari al valore complessivo delle quote attribuite al contratto, determinato alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto di cui al comma 12.1.
- 12.3.** Alle stesse condizioni di cui al comma 12.1 ed a quella ulteriore di cui al comma 12.4, l'investitore-contraente può esercitare diritto di riscatto parziale con apposita dichiarazione, munita della forma e del contenuto previste dal comma 12.1, contenente l'inequivoca richiesta di pagamento di una somma pari ad una parte, in essa indicata, del valore di riscatto, corrispondente al valore complessivo delle quote attribuite al contratto alla prima data di valorizzazione successiva al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale. Il diritto di riscatto parziale non comporta il recesso dal contratto e, con esso, la cessazione dell'assicurazione, ma soltanto la diminuzione del

numero di quote attribuite al contratto in conformità del comma 9.1.

- 12.4.** Il diritto di riscatto parziale è consentito alla duplice condizione che il valore di riscatto parziale per il cui pagamento di detto diritto sia esercitato non sia inferiore a 2.500,00 € e che il controvalore delle residue quote attribuite al contratto al netto del numero delle quote corrispondenti al valore di riscatto parziale sia almeno pari a 2.500,00 €.
- 12.5.** La dichiarazione di riscatto parziale s'intenderà indeterminata, inficiata da errore e, comunque, inefficace sia qualora non indichi la parte del valore di riscatto per la quale il diritto di riscatto parziale sia esercitato; sia qualora quantifichi la somma pretesa a titolo di riscatto parziale in misura superiore al valore di riscatto corrispondente al capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della detta dichiarazione; sia qualora non sia soddisfatta la duplice condizione di cui al comma 12.4.

#### **Art. 13 – Variazioni contrattuali.**

- 13.1.** Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
- 13.2.** La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell'Isvap, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all'originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà all'investitore-contraente le modifiche contrattuali.
- 13.3.** Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per l'investitore-contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni all'investitore-contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. L'investitore-contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte dell'investitore-contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione dell'investitore-contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dall'investitore-contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz'altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.

#### **Art. 14 – Beneficiari delle prestazioni.**

- 14.1.** L'investitore-contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
- dopo che l'investitore-contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di voler profittare del beneficio;
  - dopo la morte dell'investitore-contraente;
  - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
- Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto del beneficiario irrevocabile; e in difetto di assenso del beneficiario ad effettuarli a favore d'altri, i pagamenti dovuti dalla Compagnia saranno a lui effettuati.
- 14.2.** La designazione dei beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

#### **Art. 15 – Pagamenti della Compagnia**

**15.1.** Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a comprovare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto. A tal fine è in ogni caso necessario che siano consegnati, oltre ai documenti indicati al comma 15.2 per i diversi casi di pagamento, i seguenti documenti:

- originale della proposta con eventuali appendici contrattuali (copia in caso di riscatto parziale);
- copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun avente diritto;
- dichiarazione scritta delle coordinate complete di un conto corrente bancario intestato all'avente diritto su cui effettuare il pagamento (tranne in caso di recesso); nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate, l'avente diritto potrà chiedere il pagamento a mezzo assegno circolare. A quest'ultimo riguardo la Compagnia si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica.

**15.2.** Sono inoltre previsti, per i diversi casi di pagamento, i documenti di seguito indicati:

- **per il pagamento della somma dovuta a seguito dell'esercizio del diritto di recesso**
  - dichiarazione di recesso firmata dall'investitore-contraente;
- **per il pagamento del valore di riscatto, anche parziale**
  - dichiarazione di riscatto firmata dall'investitore-contraente;
  - qualora l'assicurato sia persona diversa dal pretendente il pagamento, copia di un documento d'identità in corso di validità dell'assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
  - assenso scritto dell'eventuale beneficiario irrevocabile;
  - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio;
- **per il pagamento della prestazione assicurata in caso di premorienza**
  - comunicazione, firmata dai beneficiari, del decesso dell'assicurato contenente la richiesta di pagamento, indicante per ciascuno il relativo domicilio;
  - copia del codice fiscale di ciascun beneficiario;
  - certificato anagrafico di morte dell'assicurato contenente la data di nascita;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio, dal quale risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento, nonché le generalità, l'età e la capacità di agire di tutti gli eredi legittimi, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza; in caso di esistenza di testamento, deve essere inviata copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento e la dichiarazione sostitutiva o l'atto notorio deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire, nel caso in cui risultino i beneficiari della polizza;
  - verbali delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
  - assenso scritto dell'eventuale creditore vincolatario o pignoratizio.

**15.3.** In presenza di particolari esigenze istruttorie la Compagnia si riserva altresì di richiedere ulteriori documenti prima di procedere al pagamento. A titolo esemplificativo, è necessario che siano consegnati da ciascun avente diritto i seguenti documenti:

- qualora la pretesa di pagamento sia formulata allorché l'investitore-contraente sia già deceduto, copia autentica del testamento, o, in mancanza dello stesso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o atto notorio dove risulti che l'investitore-contraente è deceduto senza lasciare testamento;
- qualora tra gli aventi diritto vi siano minori od incapaci, l'originale o la copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice tutelare in cui si contenga l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale o il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, nonché l'esonero della Compagnia da responsabilità per il pagamento all'esercente la potestà parentale o al tutore;
- nel caso in cui siano indicati come beneficiari "nascituri", eventualmente insieme ad altri, un atto notorio attestante che l'eventuale persona dalla quale i "nascituri" possano nascere non si trova in stato di gravidanza oppure il certificato anagrafico di morte di tale persona contenente la data di nascita.

**15.4.** Ai fini dei precedenti commi di questo articolo, in luogo degli originali della polizza, delle appendici o della proposta potrà essere consegnata una dichiarazione di smarrimento di detti originali.

**15.5.** La Compagnia, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento, metterà a disposizione la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Il pagamento mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dall'avente diritto si intende effettuato dalla Compagnia nel momento in cui impartisca l'ordine di bonifico ed a rischio dell'avente diritto. In caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento del dovuto nel termine stabilito, la Compagnia sarà unicamente tenuta a corrispondere a titolo di risarcimento del danno agli aventi diritto gli interessi moratori al saggio legale secondo la legge italiana. L'importo dovuto dalla Compagnia a titolo di prestazione assicurata o di valore di riscatto non è altrimenti soggetto a variazioni quindi, a titolo esemplificativo, non è ulteriormente rivalutato né aumentato per interessi dopo che, rispettivamente, si sia verificato l'evento assicurato o sia stata ricevuta la dichiarazione di riscatto.

#### **Art. 16 – Cessione, pegno o vincolo.**

- 16.1.** L'investitore-contraente può cedere a terzi il contratto, secondo quanto disposto dagli artt. 1406 ss. c.c., e può altresì disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni o vincoli.
- 16.2.** Gli atti di cessione, nonché di pegno o vincolo divengono efficaci nei confronti della Compagnia solo dopo che quest'ultima ne abbia ricevuto comunicazione e, a seguito di richiesta in forma scritta dell'investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Inoltre, l'efficacia dei detti atti nei confronti della Compagnia presuppone la dichiarazione di assenso dell'eventuale beneficiario irrevocabile.
- 16.3.** Nel caso di pegno o vincolo, gli atti dispositivi del contratto e dei diritti da esso nascenti richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

#### **Art. 17 – Tasse ed imposte**

- 17.1.** Tasse ed imposte relative o connesse al contratto e così anche alle prestazioni assicurate sono a carico dell'investitore-contraente o dei beneficiari e dei rispettivi aventi causa.

#### **Art. 18 – Foro competente**

- 18.1.** Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'investitore-contraente.

#### **Art. 19 – Lingua e legge applicabile.**

- 19.1.** Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana, che è l'unica lingua del rapporto.
- 19.2.** Al contratto si applica la legge italiana.



Gruppo Assicurativo Arca

Offerta al pubblico di  
**“Protezione 80”**  
prodotto finanziario – assicurativo di tipo unit linked.  
(Codice Prodotto 330)

Il presente Prospetto d’offerta completo si compone delle seguenti parti:

- Scheda sintetica
- Parte I – Informazioni sull’investimento e sulle coperture assicurative;
- Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio – rendimento e costi dell’investimento finanziario;
- Parte III – Altre informazioni.

L’offerta di cui al presente prospetto è stata depositata in Consob in data 4 luglio 2008 ed è valida dal 7 luglio 2008.

Il Prospetto d’offerta è volto ad illustrare all’investitore – contraente le principali caratteristiche dell’investimento proposto.

**La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto d’offerta devono essere consegnate all’investitore – contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.**

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto d’offerta che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell’investitore – contraente.

La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.



La presente Scheda sintetica è stata depositata in Consob il 4 luglio 2008 ed è valida a partire dal 7 luglio 2008.

## SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a “Protezione 80”, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da Arca Vita S.p.A. appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

La presente scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto d’offerta.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
<b>Struttura</b>	<p>“Protezione 80” è un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera, dà cioè diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell’assicurato. Il contratto tende a realizzare le esigenze di protezione assicurativa dei beneficiari della prestazione assicurata, in modo che essi ricevano un capitale in occasione della morte dell’assicurato.</p> <p>Attraverso il contratto tale scopo viene perseguito realizzando una concorrente esigenza di investimento finanziario del risparmio, poiché “Protezione 80” propone una copertura assicurativa sulla vita che dà diritto ad una prestazione assicurata la cui entità dipende dal risultato dell’investimento in quote del fondo “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”, che si pone come obiettivo l’investimento dinamico sul mercato azionario europeo attraverso un paniere costituito da titoli correlati all’indice Wise Long/Short.</p>
L’INVESTIMENTO FINANZIARIO	
<b>Durata</b>	La durata del contratto coincide con la vita dell’assicurato.
<b>Premio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il contratto è a premio unico, il cui importo minimo è fissato in € 5.000,00. E’ possibile corrispondere ulteriori premi unici integrativi di quello iniziale, ciascuno di importo minimo non inferiore a € 2.500,00. L’importo del premio unico è al lordo delle spese di emissione e del caricamento. L’importo dei premi unici integrativi è al lordo del diritto fisso e del caricamento.</li><li>• I premi versati al netto dei costi sono investiti in quote dell’ OICR “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80” ; il fondo è il comparto “Protezione 80” della SICAV lussemburghese “ALIAS INVESTMENT”. Tale OICR è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ed armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive, denominato in Euro; ed è gestito dalla società “Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.” con sede legale in 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.</li><li>• Sul premio iniziale e su ciascuno degli eventuali premi aggiuntivi viene applicato ed è trattenuto da Arca Vita S.p.A. un caricamento di importo pari all’1% del premio iniziale, al netto delle spese di emissione, o aggiuntivo, al netto delle spese di incasso, per attività commerciali ed amministrative di acquisizione ed amministrazione del contratto. Sul premio iniziale viene trattenuto l’importo di € 25,00 per spese di emissione del contratto e di incasso; su ogni eventuale premio aggiuntivo grava e viene trattenuto l’importo di € 12,50 per spese di incasso.</li></ul> <p>Nella successiva tabella è riportata, in base ad un importo di premio</p>

versato pari ad € 10.000,00 la scomposizione percentuale dello stesso.

COMPONENTI (premio: €10.000,00)		Premio al momento della sottoscrizione	Investimento finanziario sull'orizzonte temporale consigliato (2 anni). Spesa percentuale media annua
<b>A. CAPITALE INVESTITO</b>		<b>98,75 %</b>	<b>ND</b>
B. Costi di caricamento		1,00%	1,00%
C. Commissioni e altri costi ricorrenti*		-	1,40%
<b>D. CAPITALE NOMINALE</b>	<b>D = A+B+C</b>	<b>99,75%</b>	<b>ND</b>
E. Costi delle coperture assicurative		0,00%	0,00%
F. Spese di emissione		0,25%	0,25%
<b>G. PREMIO VERSATO</b>	<b>G = D+E+F</b>	<b>100,00%</b>	<b>ND</b>

\*Il costo non è relativo al premio versato ma viene prelevato dal patrimonio netto del fondo.

**Il premio versato, al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito.**

#### Capitale investito

Il contratto è collegato all'OICR esterno "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80" ; il fondo è il comparto "Protezione 80" della SICAV lussemburghese "ALIAS INVESTMENT".

La finalità del fondo è di investire in maniera dinamica puntando su una strategia Long/Short attraverso strumenti finanziari correlati all'Indice SGI Wise Long Short mediante tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito.

- la gestione del fondo è protetta;
- la qualifica del fondo è "Garantito".

#### Finalità dell'investimento

La finalità del fondo è di investire in maniera dinamica puntando su una strategia Long/Short attraverso strumenti finanziari correlati all'indice SGI Wise Long Short mediante tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito.

L'obiettivo dell'investimento di "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80" è di ricercare un apprezzamento del capitale tramite un'esposizione ad un portafoglio dinamico di asset privi di rischio (gli "Asset Sicuri") e asset rischiosi (gli "Asset Rischiosi") secondo la tecnica "Constant Proportion Portfolio Insurance" (CPPI).

Una tale esposizione ha per obiettivo di partecipare, attraverso gli asset rischiosi, alla performance di un paniere di azioni europee composto dell'indice SGI Wise Long Short Strategy e assicura nello stesso tempo che il valore di riscatto del fondo sia in ogni momento pari ad almeno

l'80% del valore di riscatto più elevato del Periodo.

**Orizzonte temporale di investimento**

L'orizzonte temporale minimo consigliato è un intervallo di tempo di almeno due anni.

**Profilo di rischio dell'investimento finanziario**

Il contratto è costruito su intervalli temporali (Periodi) biennali. Il contratto ha lo scopo di assicurare che, durante ciascun Periodo, il valore di riscatto del fondo sia in ogni momento pari ad almeno l'80% del valore di riscatto più elevato del Periodo. Il profilo di rischio del fondo è medio-basso; Tale profilo è determinato sulla base della categoria di appartenenza del fondo e del valore della volatilità media annua attesa determinata sulla base di simulazioni numeriche.

Dati di ipotesi per lo scenario:

*tasso free risk annuale (intervallo di confidenza 95%) : 4,38% - 6,48%*  
*orizzonte temporale d'investimento : 2 anni*

<b>Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle quote dell'OICR a gestione protetta "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80"</b>	<b>Probabilità dell'evento</b>
<u>Il rendimento atteso è negativo</u> e la protezione <u>non</u> si realizza.	0%
<u>Il rendimento atteso è negativo</u> , ma la protezione si realizza.	39,14%
<u>Il rendimento atteso è positivo</u> , ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	20,63%
<u>Il rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	8,19%
<u>Il rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	32,04%

**Avvertenza: i valori indicati nella tabella sopra riportati hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.**

**Garanzie**

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari

dell'investimento, vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.

La gestione prevede tecniche di riduzione dei rischi connessi all'esposizione ai mercati azionari tramite il basket di indici potendo, all'eventualità, ridurre gli Attivi Rischiosi detenuti. Il rischio di perdite in conto capitale è limitato da uno specifico meccanismo di protezione che garantisce che, durante ciascun Periodo, il valore di riscatto del fondo sia in ogni momento pari ad almeno l'80% del più elevato valore di riscatto registrato in ciascun periodo.

Il soggetto obbligato al pagamento al fondo della differenza tra il valore minimo di rimborso della quota del fondo e l'eventuale minor valore della detta quota è la società Société Générale, società di diritto francese con sede in 29 Boulevard Hausmann, 75009, Parigi, Francia.

Il pagamento del valore minimo di rimborso della quota del fondo è in ogni caso condizionato alla solvibilità della società Société Générale.

### IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

**Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)**

Il contratto è a vita intera e non prevede pertanto scadenza.

**Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)**

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, anche parziale, trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto si determina moltiplicando il numero delle quote del fondo attribuite al contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto per il valore unitario della quota alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di ricevimento della richiesta.

**Opzioni**

Il contratto non prevede opzioni.

### LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI

**Caso morte**

In caso di morte dell'assicurato, sempre che non sia anteriormente ad essa intervenuta la cessazione dell'assicurazione, la Compagnia corrisponderà all'investitore-contraente o agli eventuali diversi beneficiari una somma pari al numero delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso, completa della relativa documentazione, moltiplicato per il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della relativa documentazione, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali variabili in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato alla data del decesso, in anni	Percentuale di aumento
Da 18 a 65	1,0%
Da 66 a 75	0,5%
Oltre 75	0,1%

**Altri eventi assicurati**

Il contratto non prevede altre coperture assicurative oltre al caso morte.

**Altre opzioni contrattuali**

Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali.

### I COSTI DEL CONTRATTO

**Spese di emissione**

Sul premio iniziale grava e viene trattenuto l'importo di € 25,00 per spese

<p><b>Costi di caricamento</b></p> <p><b>Costi delle coperture assicurative</b></p> <p><b>Costi di gestione dell'investimento finanziario</b></p> <p><b>Costi di rimborso del capitale prima della scadenza</b></p> <p><b>Altri costi</b></p>	<p>di emissione del contratto e di incasso; su ogni eventuale premio aggiuntivo grava e viene trattenuto l'importo di € 12,50 per spese di incasso.</p> <p>Sul premio iniziale e su ciascuno degli eventuali premi aggiuntivi viene applicato ed è trattenuto da Arca Vita S.p.A. un caricamento di importo pari all'1% di quello del premio iniziale, al netto delle spese di emissione, o aggiuntivo, al netto delle spese di incasso, per attività commerciali ed amministrative di acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione.</p> <p>Il contratto non prevede costi per coperture assicurative.</p> <p>Sull'investitore-contraente grava il costo di una commissione gestionale spettante ad Arca Vita S.p.A. per l'attività di asset allocation degli Attivi Rischiosi del fondo. Tale commissione è pari all'1,40% su base annua del numero totale delle quote attribuite al contratto, con conseguente riduzione del numero delle dette quote.</p> <p>Sull'OICR esterno grava un costo di commissioni di gestione pari ad un massimo dello 0,54% annuo calcolata sul patrimonio netto del fondo.</p> <p>Non sono previsti costi di rimborso del capitale prima della scadenza.</p> <p>Gli altri costi previsti dal regolamento del fondo gravanti su quest'ultimo sono le spese di negoziazione che comprendono sia le commissioni d'intermediazione (oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo, spese di brokeraggio, tasse sulle operazioni di borsa, ecc.); sia la commissione di movimentazione, eventualmente richiesta dalla banca depositaria.</p>
<b>IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO</b>	
<p><b>Indicatore sintetico di costo annuo</b></p>	<p>Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".</p> <p><b>Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.</b></p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote dei fondi di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 4,600% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.</p> <p style="text-align: center;">"ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80"          Profilo di rischio: medio-basso</p>

		Premio 10.000,00 €		Premio: 25.000,00 €	
		Durata	Costo Percentuale Medio Annuo	Durata	Costo Percentuale Medio Annuo
		1	3,309%	1	3,156%
		2	2,671%	2	2,594%
		5	2,268%	5	2,256%
		10	2,158%	10	2,143%
		25	2,081%	25	2,075%
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO					
<b>Revoca della proposta</b>	Prima della conclusione del contratto, l'investitore-contraente può revocare la proposta. La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale in Via San Marco 48, 37138, Verona, Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente).				
<b>Recesso dal contratto</b>	Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, l'investitore-contraente può recedere dal contratto. La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale in Via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dall'investitore-contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente).				

In appendice al Prospetto d'offerta è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

La presente Parte I è stata depositata in Consob il 4 luglio 2008 ed è valida a partire dal 7 luglio 2008.

<p style="text-align: center;"><b>PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA – INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE</b></p>
---

## **A) INFORMAZIONI GENERALI**

### **1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

L'impresa di assicurazione è la società Arca Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Arca.

Essa ha sede legale e direzione generale in via San Marco 48, 37138, Verona, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 045 8182111; telefax n. 045 8182168; sito internet: [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it); indirizzo di posta elettronica [informa@arcassicura.com](mailto:informa@arcassicura.com).

Per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza si rimanda alla Parte III, Sezione A, par. 1, del Prospetto d'offerta.

### **2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

La sottoscrizione del presente contratto comporta per l'investitore-contraente i seguenti rischi, propri sia di investimenti azionari che obbligazionari:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (quali le azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**), che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- il rischio, tipico dei titoli di debito (quali le obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente.
- il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **il rischio di liquidità**, ossia che uno strumento finanziario abbia scarsa attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore; essa dipende principalmente dalla diffusione dello strumento finanziario e dalle caratteristiche del mercato in cui esso è trattato.
- **Altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

**L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per l'investitore-contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

### **3. CONFLITTI DI INTERESSE**

Le eventuali situazioni di conflitto d'interesse sono illustrate nella Parte III, Sezione E, par. 12 del Prospetto d'offerta.

## B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO *UNIT LINKED*

### 4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

#### 4.1 Caratteristiche del contratto

“Protezione 80” è un contratto di assicurazione per il caso di morte a vita intera, dà cioè diritto al pagamento di un capitale in caso di decesso dell'assicurato. Il contratto tende a realizzare le esigenze di protezione assicurativa dei beneficiari della prestazione assicurata, in modo che essi ricevano un capitale in occasione della morte dell'assicurato.

Attraverso il contratto tale scopo viene perseguito realizzando una concorrente esigenza di investimento finanziario del risparmio, poiché “Protezione 80” propone una copertura assicurativa sulla vita che dà diritto ad una prestazione assicurata la cui entità dipende dal risultato dell'investimento in quote del fondo “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”, che si pone come obiettivo l'investimento dinamico sul mercato azionario europeo attraverso un paniere costituito da strumenti correlati all'indice “Wise Long/Short”.

Una parte del premio è trattenuta a fronte dei costi del contratto e, pertanto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato a scadenza.

#### 4.2 Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato.

#### 4.3 Orizzonte temporale di investimento

L'orizzonte temporale minimo consigliato è un intervallo di tempo di almeno due anni.

#### 4.4 Versamento dei premi

il contratto è a premio unico, il cui importo minimo è fissato in € 5.000,00. E' possibile corrispondere ulteriori premi unici integrativi di quello iniziale, ciascuno di importo minimo non inferiore a € 2.500,00. L'importo del premio unico è al lordo delle spese di emissione e del caricamento. L'importo dei premi unici integrativi è al lordo del diritto fisso e del caricamento.

Nelle successive tabelle è riportata, in base ad un importo di premio pari ad € 10.000,00, la scomposizione percentuale dello stesso.

COMPONENTI (premio: €10.000,00)		Premio al momento della sottoscrizione	Investimento finanziario sull'orizzonte temporale consigliato (2 anni) Spesa percentuale media annua
<b>A. CAPITALE INVESTITO</b>		<b>98,75 %</b>	<b>Nd</b>
B. Costi di caricamento		1,00%	1,00%
C. Commissioni e altri costi ricorrenti*		-	1,40%
<b>D. CAPITALE NOMINALE</b>	<b>D = A + B +C</b>	<b>99,75%</b>	<b>Nd</b>
E. Costi delle coperture assicurative		0,00%	0,00%
F. Spese di emissione		0,25%	0,25%
<b>G. PREMIO VERSATO</b>	<b>G = D + E +F</b>	<b>100,00%</b>	<b>Nd</b>

\*Il costo non è relativo al premio versato ma viene prelevato dal patrimonio netto del fondo.

**Il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito.**

## B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I premi versati al netto dei costi previsti dal contratto sono investiti in quote del fondo.

Il valore del contratto al momento del riscatto è dato dal numero delle quote del fondo attribuite al contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto per il valore unitario della quota alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di ricevimento della detta richiesta.

### 5. TIPOLOGIA DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

<b>Fondo interno</b>	<b>“ALIAS INVESTMENT – PROTEZIONE 80”</b>
<b>Codice OICR</b>	94
<b>ISIN</b>	LU0366517844
<b>Gestione del fondo interno</b>	Protetta
<b>Qualifica del fondo</b>	Garantito
<b>Categoria</b>	Bilanciato
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro

### 6. PROFILO DI RISCHIO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

Il grado di rischio del fondo è medio-basso.

Dati di ipotesi per lo scenario:

*tasso free risk annuale (intervallo di confidenza 95%) : 4,38% - 6,48%*

*orizzonte temporale d'investimento : 2 anni*

<b>Scenari di rendimento atteso dell'investimento nelle quote dell'OICR a gestione protetta “ALIAS INVESTMENT – PROTEZIONE 80”</b>	<b>Probabilità dell'evento</b>
<u>Il rendimento atteso è negativo</u> e la protezione <u>non</u> si realizza.	0%
<u>Il rendimento atteso è negativo</u> , ma la protezione si realizza.	39,14%
<u>Il rendimento atteso è positivo</u> , ma inferiore a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	20,63%
<u>Il rendimento atteso è positivo e in linea</u> con quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	8,19%
<u>Il rendimento atteso è positivo e superiore</u> a quello di titoli obbligazionari privi di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di investimento.	32,04%

**Avvertenza: i valori indicati nella tabella sopra riportati hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.**

## 7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

La prestazione assicurata è direttamente collegata al valore delle quote di un OICR. Tale OICR è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ed armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive, denominato in Euro; ed è gestito dalla società “Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.” con sede legale in 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg. Si riportano di seguito le informazioni relative a tale OICR, denominato “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”

<b>OICR</b>	“ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”
<b>Codice interno</b>	94
<b>Principali tipologie degli strumenti finanziari e valuta di denominazione</b>	Il patrimonio del fondo può essere investito sia in strumenti finanziari correlati all'Indice SGI Wise Long Short (gli “Attivi Rischiosi”), quali strumenti derivati (come opzioni, futures e Equity Linked Swap); sia in attività finanziarie denominate in euro (che includono OICR, repurchase agreements e swap) (denominati “Attivi non Rischiosi”). A copertura del rischio di tasso possono inoltre essere utilizzati strumenti derivati quali opzioni e swap su tassi di interessi e indici di tassi, swap di performance, futures su tassi. Potranno essere acquistate dal fondo quote di OICR.
<b>Aree geografiche</b>	L'OICR ha come mercato di riferimento il mercato Europeo.
<b>Categoria di emittenti</b>	L'OICR non ha specifici vincoli relativi alle categorie di emittenti; al momento di redazione del presente Prospetto d'offerta vengono utilizzati esclusivamente titoli di emittenti Governativi o Corporate con elevato merito creditizio.
<b>Specifici fattori di rischio</b>	L'OICR non è esposto a specifici fattori di rischio. (Duration e Rating)
<b>Operazioni in strumenti derivati</b>	L'OICR può investire in strumenti finanziari derivati sia con finalità di Copertura (rischio di tasso e di cambio) che con finalità di Gestione Efficace.
<b>Stile di gestione</b>	<p>La tecnica di gestione del fondo “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80” si ispira al metodo detto di “assicurazione del portafoglio”. Tale metodo consiste nel far variare in modo dinamico e regolare la composizione del portafoglio gestito tra Attivi Rischiosi e Attivi Non Rischiosi per minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito. La differenza tra il valore effettivo delle quote del fondo e il valore minimo di rimborso permette di definire l'allocazione in Attivi Rischiosi, che è tanto più elevata quanto il valore effettivo delle quote è superiore al valore minimo di rimborso. Inversamente, più il valore effettivo delle quote del fondo si avvicina al valore minimo di rimborso, minore è la quota di patrimonio del fondo collocata in Attivi Rischiosi. In certi casi tale quota può persino ridursi a zero e la totalità del patrimonio del fondo può essere investita in Attivi Non Rischiosi.</p> <p>Dal 07 luglio 2008 (ossia dalla data di costituzione del fondo) al 09 luglio 2018 è previsto un valore minimo di rimborso delle quote del fondo: il valore minimo di rimborso delle quote del fondo “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80” è stabilito per ciascun periodo di due anni dalla data di costituzione del fondo. In ciascun periodo biennale, il valore minimo di rimborso della quota del fondo sarà pari ad almeno l'80% del valore di rimborso più elevato registrato dall'ultimo Valore di Rimborso di Riferimento. Il Valore di Rimborso di Riferimento relativo al primo periodo biennale (quello cioè compreso tra il 07 luglio.2008 ed il 05 luglio.2010) corrisponde al valore di rimborso iniziale al 07 luglio 2008, ossia ad € 10,00. I Valori di Rimborso di Riferimento successivi al primo vengono determinati alla scadenza di ciascun biennio dal 07 luglio 2008</p>

	<p>o, qualora la detta scadenza non coincida con un giorno di calcolo del valore della quota, il giorno lavorativo ad essa successivo di calcolo e pubblicazione del valore della quota.</p> <p>Il contratto ha anche lo scopo di assicurare che, durante ciascun Periodo, il valore di riscatto del fondo sia in ogni momento pari ad almeno l'80% del valore di riscatto più elevato del Periodo.</p> <p>La finalità del fondo è di investire in maniera dinamica puntando su una strategia Long/Short attraverso strumenti finanziari correlati all'Indice SGI Wise Long Short mediante tecniche gestionali di protezione del capitale che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito.</p> <p>L'allocazione in attivi rischiosi è lasciata all'iniziativa di Lyxor Asset Management S.A. e dell'Investment Advisor e può variare da 0% al 150%.</p>
<b>Destinazione dei proventi</b>	Il fondo "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80" è un fondo ad accumulazione che prevede la capitalizzazione dei proventi.

## 8. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO

Si rinvia alla parte III, Sezione A, par. 3 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni.

La gestione prevede tecniche di riduzione dei rischi connessi all'esposizione all'indice SGI WISE Long Short potendo, all'eventualità, ridurre gli Attivi Rischiosi detenuti. Il rischio di perdite in conto capitale è limitato da uno specifico meccanismo di protezione che garantisce che, durante ciascun Periodo, il valore di riscatto del fondo sia in ogni momento pari ad almeno l'80% del più elevato valore di riscatto registrato in ciascun periodo.

Il soggetto obbligato al pagamento al fondo della differenza tra il valore minimo di rimborso della quota del fondo e l'eventuale minor valore della detta quota è la società Société Générale, società di diritto francese con sede in 29 Boulevard Hausmann, 75009, Parigi, Francia.

Il pagamento del valore minimo di rimborso della quota del fondo è in ogni caso condizionato alla solvibilità della società Société Générale.

Nella tabella che segue è rappresentato il meccanismo garanzia in tre diverse ipotesi di andamento dei mercati (Crescita, Stabilità e Rallentamento) in un ipotetico periodo biennale nel quale è stato posto il valore iniziale della quota pari a 10:

		Esempio 1: <b>Crescita</b>	Esempio 2: <b>Stabilità</b>	Esempio 3: <b>Rallentamento</b>
Valore iniziale quota	VIQ	10	10	10
Valore massimo quota nel periodo	VMAX	15	10	9
Valore garantito (VMAX * 80%)	VG	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

## 9. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Il metodo di gestione dinamico del fondo "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80" non consente l'utilizzo di un benchmark come base di confronto, in quanto si tratta di un fondo protetto e Bilanciato che per sua natura non permette l'individuazione di un parametro di riferimento; la misura della volatilità media annua attesa della quota del fondo, ritenuta accettabile al fine di individuare il profilo di rischio del fondo, è del 5,92%: tale indicatore rappresenta la volatilità media annua attesa determinata sulla base di simulazioni numeriche. La volatilità è una misura del rischio d'investimento; rappresenta una misura della variabilità del valore della quota in un determinato periodo di tempo.

## 10. CLASSI DI QUOTE/AZIONI

Il contratto non prevede l'investimento in quote di OICR con pluralità di classi.

## **B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO**

### **11. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)**

Il contratto è a vita intera e non prevede pertanto scadenza.

### **12. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (RISCATTO)**

E' possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto. Il valore di riscatto si determina moltiplicando il numero delle quote del fondo attribuite al contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto per il valore unitario della detta quota alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di ricevimento della detta richiesta.

Il riscatto deve essere richiesto al proprio intermediario.

Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati.

Si rinvia al par. 20 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Il fondo non è sottoposto al regime fiscale italiano e pertanto non sono previsti crediti d'imposta.

### **13. OPZIONI**

Non sono previste opzioni sul contratto.

## **B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)**

### **14. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO**

#### **14.1 Copertura assicurativa caso morte**

La prestazione in caso di premorienza è dovuta qualora l'assicurato deceda, sempre che non sia anteriormente intervenuta la cessazione dell'assicurazione. Tale prestazione consiste nel pagamento del capitale assicurato, ossia di una somma pari al numero delle quote attribuite al contratto moltiplicato per il valore unitario della quota, ulteriormente aumentata delle seguenti percentuali variabili in funzione dell'età raggiunta dall'assicurato al momento del decesso:

Età dell'assicurato alla data del decesso, in anni	Percentuale di aumento
Da 18 a 65	1,0%
Da 66 a 75	0,5%
Oltre 75	0,1%

Ai fini del calcolo del capitale assicurato si prenderanno in considerazione il numero delle quote attribuite al contratto alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso; ed il valore unitario della quota alla prima data di valorizzazione successiva alla data di ricezione, da parte di Arca Vita S.p.A., della comunicazione di decesso completa della relativa documentazione.

#### **14.2 Altre coperture assicurative**

Non previste altre coperture assicurative ulteriori rispetto al caso di premorienza.

Si rinvia alle condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) è tenuto a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative.

### **15. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI**

Non sono previste altre opzioni contrattuali sul contratto.

## C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

### 16. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

#### 16.1 Costi direttamente a carico dell'investitore – contraente

##### 16.1.1 SPESE DI EMISSIONE

Sul premio iniziale grava e viene trattenuto l'importo di € 25,00 per spese di emissione del contratto e di incasso; su ogni eventuale premio aggiuntivo grava e viene trattenuto l'importo di € 12,50 per spese di incasso.

##### 16.1.2 COSTI DI CARICAMENTO

Sul premio iniziale e su ciascuno degli eventuali premi aggiuntivi viene applicato ed è trattenuto da Arca Vita S.p.A. un caricamento di importo pari all'1% di quello del premio iniziale, al netto delle spese di emissione, o aggiuntivo, al netto delle spese di incasso, per attività commerciali ed amministrative di acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione.

##### 16.1.3 COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Il contratto non prevede costi per coperture assicurative.

##### 16.1.4 COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO

Il contratto non prevede garanzie da parte dell'impresa di assicurazione. Il costo della garanzia prestata da Société Générale è pari allo 0,30% annuo ed è già ricompresa nella commissione massima di oneri indiretti annui (0,54%, vedi articolo 14.2 parte I).

##### 16.1.5 COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Il contratto non prevede costi di rimborso del capitale prima della scadenza.

##### 16.1.6 COSTI DI SWITCH

Il contratto non prevede costi per switch.

#### 16.2 Costi indirettamente a carico dell'investitore – contraente

Fondo esterno	a) Oneri di gestione annui	b) Commissioni di incentivo	c) Commissione massima oneri indiretti annui
"ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80"	1,40%	Non previste	0,54% (*)

(\*) commissione massima di gestione pari allo 0,54% annuo calcolata sul patrimonio netto del fondo comprensivo anche del costo (pari allo 0,30% annuo) della protezione del capitale.

La commissione gestionale dell'1,40% spettante ad Arca Vita S.p.A. per l'attività di asset allocation degli Attivi Rischiosi del fondo, prestata da Arca Vita S.p.A. in esecuzione dell'apposito contratto di cui tale attività forma oggetto concluso con il gestore del fondo, viene acquisita da Arca Vita S.p.A. settimanalmente, mediante riduzione del numero delle quote, in via posticipata ad ogni data di valorizzazione calcolandola sul numero di quote attribuite al contratto a tale data.

#### 16.3 Altri costi

Gli altri costi previsti dal regolamento del fondo gravanti su quest'ultimo sono le spese di negoziazione che comprendono sia le commissioni d'intermediazione (oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo, spese di brokeraggio, tasse sulle operazioni di borsa, ecc.); sia la commissione di movimentazione, eventualmente richiesta dalla banca depositaria.

### 17. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Il contratto non prevede l'applicazione di agevolazioni finanziarie (sconti).

## 18. REGIME FISCALE

Sulla eventuale plusvalenza pari alla differenza tra il complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall'altro, il premio aumentato degli eventuali premi aggiuntivi sarà applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%, sempre che il percipiente non sia un soggetto (ad esempio una società di capitali) alla formazione del cui reddito d'impresa detta differenza concorra, nel qual caso la detta plusvalenza sarà assoggettata ad IRES. Nel caso in cui il contratto sottoscritto da persona fisica sia costituito in pegno o vincolo a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti in Italia, i proventi maturati saranno assoggettati ad un'ulteriore imposta pari al 20%, calcolata per la durata della garanzia.

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dalle imposte sulle persone fisiche e dalle imposte di successione.

## D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

### 19. MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

#### 19.1 Modalità di sottoscrizione

Il contratto si conclude nel momento in cui l'investitore-contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa in ogni sua parte, riceva da parte di Arca Vita S.p.A. la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. L'accettazione della Compagnia si presume conosciuta dall'investitore-contraente nel momento in cui l'eventuale comunicazione giunge all'indirizzo dell'investitore-contraente indicato in proposta.

In ogni caso il contratto è concluso alla data di decorrenza indicata in proposta sempre che, entro tale data, Arca Vita S.p.A. non abbia spedito comunicazione scritta all'investitore-contraente di rifiuto della proposta e sia stato pagato il premio.

I premi dovranno essere corrisposti mediante addebito automatico sul conto corrente bancario dell'investitore-contraente indicato in proposta. In caso di estinzione di detto conto corrente, i premi aggiuntivi potranno essere corrisposti mediante bonifico sul conto corrente bancario di Arca Vita S.p.A. con le seguenti coordinate IBAN: IT 42 P 05387 11700 000000878572 acceso presso la Banca popolare dell'Emilia Romagna, filiale di Verona, via Oberdan 11. Arca Vita S.p.A. potrà modificare il conto corrente su cui l'investitore-contraente è tenuto a bonificare i premi di cui sopra, comunicandogli la variazione per iscritto. La variazione avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera da parte dell'investitore-contraente o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione.

Il premio viene convertito in quote del fondo alla data di versamento, purché coincida con una data di valorizzazione ed il contratto si sia concluso e, altrimenti, alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di conclusione del contratto o, se posteriore, di versamento del premio. Il numero di quote del fondo attribuite al contratto sarà pari al premio, al netto dei diritti e dei costi, diviso per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

La decorrenza dell'assicurazione corrisponde, alternativamente:

- alle ore ventiquattro della data di decorrenza indicata nella proposta accettata da Arca Vita S.p.A. alla duplice condizione che, entro tale data, il contratto si sia concluso ed l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- in difetto di quest'ultima condizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.;
- qualora il contratto non si sia concluso entro la data di decorrenza, alle ore ventiquattro del giorno di conclusione del detto contratto o, se successivo, del giorno in cui l'investitore-contraente abbia pagato il premio iniziale ad Arca Vita S.p.A.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla parte III, sezione C paragrafo 8.

### **19.2 Modalità di revoca della proposta**

Prima della conclusione del contratto, l'investitore-contraente può revocare la proposta. La dichiarazione di revoca deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente). Arca Vita S.p.A. è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta.

### **19.3 Diritto di recesso dal contratto**

Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, l'investitore-contraente può recedere dal contratto. La dichiarazione di recesso deve essere scritta e sottoscritta e spedita ad Arca Vita S.p.A., presso la sua sede legale di cui al precedente punto 1, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente gli elementi idonei ad identificare la proposta (numero della polizza, se già ricevuta dall'investitore-contraente al momento della spedizione della dichiarazione di recesso o, altrimenti, numero della proposta; dati anagrafici dell'investitore-contraente).

Arca Vita S.p.A., entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso, è tenuta al rimborso del premio con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto, nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

In particolare, per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso si terrà conto del valore delle quote attribuite al contratto: in caso di recesso, pertanto, il valore rimborsabile all'investitore-contraente sarà pari al controvalore delle quote, sia in caso di incremento che di decremento del loro valore, maggiorato di tutti i costi applicati al premio ed al netto delle spese di emissione del contratto e del premio per il rischio corso.

## **20. MODALITA' DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO**

Prima della cessazione dell'assicurazione a qualsiasi causa dovuta, all'ulteriore condizione che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, l'investitore-contraente può esercitare il diritto di riscatto. Il valore di riscatto si determina moltiplicando il numero delle quote del fondo attribuite al contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto per il valore unitario della detta quota alla data di valorizzazione immediatamente successiva a quella di ricevimento della detta richiesta.

Per qualsiasi informazione relativa al valore di riscatto è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca Inlinea, Via San Marco 48, 37138, Verona, telefono n. 045.8181941, fax n. 045.8182391, e-mail [informa@arcassicura.com](mailto:informa@arcassicura.com). Il valore di riscatto può essere inferiore ai premi versati. Poiché il contratto "Protezione 80" comporta il pagamento di un premio unico, non è previsto un valore di riduzione.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla parte III, sezione C paragrafo 9.

## **21. MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (SWITCH)**

Il contratto non prevede operazioni di passaggio tra fondi.

## **E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

### **22. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Al contratto si applica la legge italiana.

### **23. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO**

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

## **24. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI**

Il valore unitario delle quote è pubblicato su “Il Sole 24 Ore” il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo e sul sito internet di Arca Vita S.p.A. all’indirizzo [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it). Arca Vita S.p.A. si riserva di mutare il quotidiano di pubblicazione del valore della quota del fondo. Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

Arca Vita S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente all’investitore-contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nel regolamento del fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Arca Vita S.p.A. si impegna inoltre ad inviare all’investitore-contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell’anno di riferimento;
- d) numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell’anno di riferimento;
- e) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento.

L’impresa è tenuta all’obbligo ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente Prospetto d’offerta, contenente l’aggiornamento dei dati storici di rischio/rendimento e dei costi dei/le fondi interni/OICR/linee cui sono collegate le prestazioni del contratto.

L’impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta per effetto di modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto nonché le informazioni relative ai fondi/comparti di nuova istituzione non contenute nel Prospetto d’offerta inizialmente pubblicato.

Arca Vita S.p.A. si impegna a dare comunicazione scritta all’investitore-contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, ed a comunicargli ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si sia verificato l’evento.

Arca Vita S.p.A. si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta dell’investitore-contraente, l’ultimo rendiconto della gestione del fondo. Tale documentazione è disponibile presso la filiale bancaria di riferimento e sul sito internet della Compagnia [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it).

L’impresa in ogni operazione di trasformazione che comporti la modifica in qualunque forma realizzata delle prestazioni maturate sul contratto originario, si impegna ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazione sulla vita, a fornire agli investitori/contraenti i necessari elementi di valutazione in modo da porli nella condizione di confrontare le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del contratto inizialmente sottoscritto.

## 25. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DOCUMENTAZIONE

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad Arca Vita S.p.A., Servizio Legale e Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona (fax n. 045 8182317; indirizzo di posta elettronica: [reclami@arcassicura.com](mailto:reclami@arcassicura.com)).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.


Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: Arca Vita S.p.A., Servizio Clienti Arca Inlinea, Via San Marco 48, 37138, Verona, telefono n. 045.8181941, fax n. 045.8182391, e-mail [informa@arcassicura.it](mailto:informa@arcassicura.it).

\*\*\*

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

***L'impresa di assicurazione "Arca Vita S.p.A." con sede legale Via San Marco, 48 - 37138 Verona, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.***

Il Rappresentante legale  
FIRMA



## APPENDICE

**APPENDICE A:** glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d'offerta

**anno solare:** è il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dello stesso anno di calendario;

**appendice:** è un documento collegato al contratto per modificarne alcuni aspetti del regolamento;

**Arca Vita S.p.A.:** la società di diritto italiano esercente attività di assicurazione, la cui sede legale è in Verona, Italia, via San Marco 48, che è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. N. 18331 del 9/11/1989 G.U. 28/11/1989 n. 278;

**assicurato:** è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con l'investitore-contraente o con il beneficiario o con entrambi. Le prestazioni previste dal contratto sono dovute in funzione di eventi attinenti alla sua vita;

**attivo:** è un'attività patrimoniale posta a copertura della riserva matematica da costituire in relazione al contratto;

**benchmark:** parametro di riferimento per confrontarne il risultato del fondo. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi;

**beneficiario:** è la persona fisica o l'ente che abbia diritto in tutto o in parte alle prestazioni assicurate, in quanto soggetto che l'investitore-contraente abbia designato a riceverle;

**capitale assicurato:** è l'entità della prestazione assicurata;

**capitale iniziale:** è l'entità del premio iniziale diminuito delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti;

**capitale aggiuntivo:** è l'entità di ciascun premio aggiuntivo al netto dei diritti e dei caricamenti;

**carezza:** è il periodo di tempo tra la conclusione del contratto e la decorrenza dell'assicurazione, che può dipendere sia dal momento del pagamento del premio alla Compagnia e, quanto alla prestazione assicurata in caso di premorienza, anche dal momento e dalle cause del decesso;

**caricamento:** sono i costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sul premio per attività commerciali ed amministrative di incasso, acquisizione ed amministrazione del contratto di assicurazione;

**cessazione dell'assicurazione:** è il momento in cui vengono meno gli effetti dell'assicurazione oggetto del contratto;

**Compagnia:** è Arca Vita S.p.A.;

**conclusione (o perfezionamento) del contratto:** è il momento in cui si perfeziona il contratto. Da tale momento, che può differire da quello di decorrenza dell'assicurazione, sorge l'obbligo di pagamento del premio iniziale e la Compagnia può trattenere le somme eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

**condizioni contrattuali:** sono le clausole che regolano il rapporto oggetto del contratto "Protezione 80", che sono contenute nella proposta contrattuale accettata dalla Compagnia, nelle condizioni generali di contratto e nelle eventuali appendici, e che regolano altresì, per il caso in cui

il contratto non si concluda, le eventuali restituzioni dalla Compagnia all'investitore-contraente delle somme da quest'ultimo eventualmente anticipate a titolo di premio iniziale;

**condizioni di assicurazione (o condizioni generali di contratto o condizioni di polizza o condizioni generali di polizza):** sono le condizioni generali del contratto di assicurazione "Protezione 80", delle quali il presente glossario fa parte e che sono standardizzate per tutti i contraenti;

**CONSOB:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Relativamente alle imprese di assicurazione è incaricata di vigilare sull'attività di sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione sotto il profilo della trasparenza informativa;

**contraente (o investitore-contraente):** è il soggetto, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che formula la proposta contrattuale, stipula il contratto di assicurazione, è tenuto a pagare il premio e ha facoltà di esercitare tutti i diritti nascenti dal contratto di cui non abbia disposto;

**contratto:** è il contratto di assicurazione a vita intera a premio unico, denominato "Protezione 80", concluso con la Compagnia, ossia il rapporto assicurativo oggetto delle condizioni di assicurazione di cui il presente glossario è parte integrante, disciplinato da queste ultime, dalla proposta contrattuale accettata dalla Compagnia e dalle eventuali appendici nonché, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni della legge applicabile;

**controvalore delle quote:** l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto ad una determinata data;

**costi:** sono gli oneri a beneficio della Compagnia – per emissione, collocamento ed acquisizione, incasso, amministrazione, gestione e così via – che gravano in misura fissa o variabile sui premi;

**data di decorrenza:** il giorno come tale indicato nella proposta;

**data di valorizzazione:** è la data in cui viene calcolato il valore della quota. Normalmente il calcolo viene effettuato settimanalmente ogni lunedì o, se tale giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo, dove "Giorno lavorativo" è inteso come qualsiasi giorno lavorativo intero in Lussemburgo e Parigi con banche e mercati aperti per attività;

**decorrenza:** è il termine iniziale della durata contrattuale, il quale può differire sia dalla data di decorrenza sia dal momento della conclusione del contratto, dipendendo la decorrenza non solo da quest'ultima, ma anche dal pagamento del premio;

**diritti:** sono costi trattenuti dalla Compagnia che gravano sui premi aggiuntivi per attività amministrative di incasso;

**diritto di recedere (o recesso):** è il diritto potestativo di una delle parti di provocare unilateralmente lo scioglimento del contratto prima della scadenza contrattuale o del verificarsi di altra causa di scioglimento del contratto;

**diritto di revocare (o revoca):** è il diritto potestativo dell'investitore-contraente di privare di effetti la proposta contrattuale fino alla conclusione del contratto;

**diritto di ripensamento:** è il diritto dell'investitore-contraente di revocare la proposta o di recesso dello stesso entro il termine di trenta giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto;

**diritto di riscatto:** è il recesso dell'investitore-contraente dal contratto diverso dal diritto di ripensamento e dal recesso dell'investitore-contraente conseguente a modificazioni unilaterali del contratto ad iniziativa della Compagnia;

**diritto di riscatto parziale:** è il diritto dell'investitore-contraente di ottenere, prima del verificarsi d'uno degli eventi assicurati, il pagamento di una parte del capitale rivalutato al momento del ricevimento da parte della Compagnia della dichiarazione di riscatto parziale;

**durata contrattuale (o dell'assicurazione):** è il periodo di copertura assicurativa, ossia il periodo di tempo per cui l'assicurazione è prestata, ossia la Compagnia sopporta i rischi assicurati. E' compresa tra la decorrenza (a condizione che sia stato pagato il premio) e la scadenza (che è momento che può differire dalla cessazione dell'assicurazione, in particolare nel caso di premorienza);

**estratto conto annuale:** documento di riepilogo annuale dei dati relativi alla della posizione assicurativa, contenente quelli eventualmente prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;

**età assicurativa:** è l'età convenzionale della persona determinata in anni interi attribuita per tutto il periodo compreso tra i sei mesi che precedono e seguono il relativo compleanno;

**evento assicurato:** uno degli eventi riguardanti la vita dell'assicurato, che consistono nella premorienza e nella sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza contrattuale ed il verificarsi d'uno dei quali fa sorgere il diritto all'esecuzione d'una delle prestazioni assicurate;

**fondo:** l'OICR denominato "ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80" è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, costituito il 07/07/2008, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier("CSSF") ed armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive, denominato in Euro; ed è gestito dalla società "Lyxor Asset Management Luxembourg S.A." con sede legale in 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.,

**fondo comune di investimento:** particolare tipologia di O.I.C.R. consistente in un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte;

**glossario:** è l'insieme delle presenti definizioni ed il documento in cui sono contenute;

**ISVAP:** è l'acronimo di "Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, con sede a Roma, via del Quirinale 21;

**lettera di conferma di investimento dei premi:** lettera con cui la società comunica all'investitore-contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito (capitale iniziale o capitale aggiuntivo), la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno a cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione);

**liquidazione:** è il pagamento al beneficiario della prestazione assicurata;

**OICR:** è l'acronimo di "Organismi di investimento collettivo del risparmio", che comprendono tra l'altro i fondi comuni di investimento;

**overperformance:** soglia di rendimento del fondo oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi;

**opzione:** la possibilità offerta all'investitore-contraente di scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista, in particolare alle condizioni proposte dalla Compagnia ed accettate dall'investitore-contraente o, comunque, concordate tra le parti;

**parti:** l'investitore-contraente e la Compagnia;

**polizza:** è il documento formato e sottoscritto dalla Compagnia su proprio modulo che prova il contratto;

**premio (o premio lordo):** è il corrispettivo dell'assicurazione prestata dalla Compagnia, comprensivo delle spese di emissione, dei caricamenti ed anche di eventuali imposte e tasse che gravano sullo stesso o sul contratto;

**premio aggiuntivo:** è il premio unico che nel corso della durata contrattuale l'investitore-contraente corrisponda alla Compagnia ad integrazione del premio iniziale;

**premio iniziale:** è il premio unico che l'investitore-contraente è tenuto a corrispondere alla Compagnia al momento della conclusione del contratto per l'assicurazione;

**premio unico:** è il premio che l'investitore-contraente è tenuto a corrispondere in soluzione unica alla Compagnia;

**prestazione assicurata:** è la somma di denaro dovuta sotto forma di capitale dalla Compagnia in esecuzione del contratto al verificarsi della morte dell'assicurato;

**prestazione forma base:** nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale iniziale;

**prestazione forma aggiuntiva:** nel modulo di proposta riporta l'indicazione del capitale aggiuntivo;

**profilo di rischio:** indice della rischiosità finanziaria del contratto;

**proposta:** è il documento preliminare formato su modulo della Compagnia sottoscritto dall'investitore-contraente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base agli elementi specifici in esso indicati e sul quale la Compagnia si basa per valutare se accettare di prestare le coperture assicurative;

**Prospetto d'offerta:** il presente documento, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;
- Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario;
- Parte III – Altre Informazioni.

**protezione del capitale:** una modalità di gestione che prevede l'adozione di particolari tecniche che mirano a minimizzare la perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società;

**quota:** ciascuna delle parti unitarie (unit) - che hanno uguale valore - in cui il fondo è virtualmente suddiviso;

**rischio finanziario:** il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie che compongono il fondo;

**riserva matematica:** è una riserva tecnica consistente nell'importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente, calcolata per il complesso degli assicurati rispetto a ciascuno dei quali può essere valutata solo come media;

**scadenza:** è il termine finale della durata contrattuale, ossia da cui cessa l'assicurazione e la Compagnia non più sopporta i rischi assicurati, salva l'anticipata cessazione dell'assicurazione;

**sinistro:** è un evento assicurato;

**spese di emissione:** sono i costi sostenuti per l'emissione del contratto, pari a 25,00 Euro;

**switch:** operazione con la quale l'investitore-contraente richiede di trasferire ad altro o.i.c.r. una parte o la totalità delle quote investite in un altro e attribuite al contratto;

**total expenses ratio (TER):** indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso;

**valore unitario della quota (o valore della quota):** valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle quote in cui esso è diviso alla stessa data;

**valorizzazione della quota:** calcolo del valore complessivo netto del fondo e, in relazione ad esso, del valore unitario della quota del fondo stesso;

**volatilità:** è l'indicatore della variabilità del valore di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

La presente Parte II è stata depositata in Consob il 4 luglio 2008 ed è valida a partire dal 7 luglio 2008.

**PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO – RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO**

DATI STORICI DI RISCHIO RENDIMENTO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA OGGETTO DI INVESTIMENTO FINANZIARIO

<b>“ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”</b>	
<b>Data di inizio operatività:</b>	07 luglio 2008
<b>Durata dell' OICR:</b>	99 anni
<b>Gestore:</b>	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.
<b>Qualifica</b>	Garantito
<b>Categoria</b>	Bilanciato
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Grado di rischio</b>	Medio-basso

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato dall'OICR a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Poiché l'operatività dell'OICR è iniziata il 07 luglio 2008 non è stato possibile riportare alcun dato storico.

	<b>rendimento ultimo anno solare</b>
<b>“ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”</b>	<b>n.d.</b>

In questa sezione sono rappresentati i dati storici di rischio dell'OICR a cui sono collegate le prestazioni assicurative. Poiché l'operatività dell'OICR è iniziata il 07 luglio 2008 non è stato possibile riportare alcun dato storico.

Volatilità ex ante	5,92%
Volatilità dell'ultimo anno solare	n.d.

La prestazione assicurata è direttamente collegata al valore delle quote di un OICR. Tale OICR è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) ed armonizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive, denominato in Euro; ed è gestito dalla società “Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.” con sede legale in 15, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg. Si riportano di seguito le informazioni relative a tale OICR, denominato “ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80”

Il valore della quota dell'OICR al 27 dicembre 2007: <b>n.d.</b>
Il patrimonio netto del fondo al 27/12/2007: <b>n.d.</b>
La data inizio di operatività del fondo è il <b>07 luglio 2008.</b>

**TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA**

Il fondo ALIAS INVESTMENT - PROTEZIONE 80 è stato istituito il 07 luglio 2008, non è quindi possibile evidenziare il Total Expense Ratio (Ter) per l'anno 2007.

**ALTRE INFORMAZIONI**

Le operazioni disposte per conto dell'OICR non vengono eseguite da intermediari negozianti.

## LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

*Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:*

### 1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società ed in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

### 2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, ad esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc).

### 3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la

protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett d) ed e) del Codice ( dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

### 4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

### 5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione quali le banche; consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali comuni e sensibili possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea per finalità di conclusione e gestione contratti.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

### 6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati

sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Vita S.p.A. via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com)

#### **7) Titolare e responsabili del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati è Arca Vita S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Vita S.p.A. è consultabile sul sito internet:

[www.arcassicura.com](http://www.arcassicura.com)

E presso la sede della società in Verona, Via San Marco, 48.

